

Memorandum d'Intesa in materia di cooperazione allo sviluppo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato della Libia

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato della Libia, di seguito denominati le "Parti";

Visto il comune obiettivo di rafforzare le attività nel campo della cooperazione internazionale per lo sviluppo;

Al fine di raggiungere i rispettivi obiettivi nel quadro della cooperazione allo sviluppo e di contribuire a promuovere gli obiettivi di sviluppo sostenibile e la solidarietà internazionale;

Ricordando il Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato della Libia, fatto a Benghazi il 30 agosto 2008;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Obiettivo del Memorandum d'Intesa

1. La realizzazione dei progetti avviene d'accordo tra le due Parti in tutte le fasi (proposta, progettazione, attuazione) tenendo in considerazione le priorità della Parte libica e le risorse a disposizione della Cooperazione Italiana, come attuata dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (di seguito "AICS") sotto l'indirizzo e la vigilanza del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (di seguito "MAECI") della Repubblica Italiana, in conformità con la legislazione italiana vigente.
2. Il presente Memorandum definisce il quadro istituzionale, giuridico e finanziario generale applicabile alle attività della Cooperazione Italiana in Libia, al fine di permettere a quest'ultima di svolgere le proprie attività riconosciute dalle Autorità libiche come aventi natura governativa internazionale (senza scopo di lucro) e di attuare programmi di cooperazione tecnica, in particolare quelli relativi ai settori della *governance* locale e dei servizi di base, tra cui la sanità e l'istruzione, delle energie rinnovabili, delle risorse idriche, della gestione dei rifiuti, dell'agricoltura e degli aiuti umanitari.
3. Previo accordo tra le Parti, queste attività saranno svolte in conformità con gli Accordi, le Intese e i contratti sottoscritti con le istituzioni dei settori pubblico e privato, le organizzazioni della società civile locale, le organizzazioni internazionali e gli enti internazionali no profit, a condizione che tali organizzazioni residenti in Libia siano registrate e accreditate dallo Stato libico.

Articolo 2

Istituzioni italiane

1. Il Memorandum d'Intesa riconosce che, per quanto attiene alla cooperazione allo sviluppo, il Governo della Repubblica Italiana opera in Libia attraverso le seguenti istituzioni:



- Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (MAECI-DGCS), che rappresenta il Governo della Repubblica Italiana nel quadro del presente Accordo;
 - Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), Agenzia incaricata, sotto l'indirizzo del MAECI, delle attività a carattere tecnico-operativo connesse alle fasi di definizione, formulazione, attuazione, finanziamento e di monitoraggio delle iniziative di cooperazione allo sviluppo, tenendo conto del pieno coordinamento con i Ministeri libici competenti.
2. In linea con l'art. 2.1, ai fini dell'attuazione dei progetti di cooperazione allo sviluppo, il MAECI può firmare accordi con istituzioni pubbliche libiche e l'AICS può:
- firmare partnership e contratti con istituzioni private libiche e persone fisiche o persone giuridiche per l'acquisto di merci o servizi;
 - impiegare personale libico, italiano o di qualsiasi altra nazionalità approvato dalle Autorità libiche in conformità con la legislazione libica vigente;
 - aprire conti bancari in qualsiasi banca in Libia.

Articolo 3

Organizzazione locale

Al fine di facilitare l'organizzazione in loco (logistica, procedure, gestione e metodi di attuazione) in base alla quale verranno svolte le attività e i compiti della Cooperazione Italiana, verrà preso in considerazione quanto segue:

- a) tenendo in considerazione l'art. 1.3, il MAECI può concludere partnership e accordi con istituzioni pubbliche libiche e AICS può concludere partnership e contratti con istituzioni private libiche e con le organizzazioni della società civile internazionale o locale e che operano nello Stato libico in conformità con le disposizioni di questo Memorandum d'Intesa;
- b) AICS può concludere contratti con persone fisiche e giuridiche allo scopo di eseguire o completare i progetti di cooperazione allo sviluppo in conformità con le disposizioni del presente Memorandum;
- c) l'ufficio per la cooperazione allo sviluppo dell'AICS in Tunisia è l'ufficio responsabile del coordinamento dei progetti di cooperazione e della comunicazione a essi relativa;
- d) il Governo libico autorizza l'AICS ad aprire un suo ufficio in Libia sotto il nome di ufficio per la cooperazione allo sviluppo presso l'Ambasciata d'Italia in Tripoli. AICS non può usare un altro nome per aprire altri suoi uffici e filiali in Libia;
- e) l'Ambasciata d'Italia in Libia informa le Autorità libiche competenti dell'istituzione di questo ufficio locale dell'AICS;
- f) l'Ufficio AICS in Libia può essere dotato di dipendenti non libici e non residenti in Libia e da impiegati con i quali vengono stipulati contratti in loco;
- g) nell'ambito del presente Memorandum, l'Ambasciata Italiana in Libia e l'AICS, nel quadro delle loro rispettive competenze, manterranno rapporti con le Autorità di governo in Libia, assistendole nell'identificazione dei programmi da pianificare, informandole di ogni iniziativa di cooperazione finanziata dall'Italia e garantendo la coerenza dell'azione della



Cooperazione italiana con i programmi di sviluppo della Libia e con la cooperazione bilaterale e multilaterale. Le disposizioni di questo Memorandum si applicano anche nel caso in cui la sede dell'ufficio per la cooperazione allo sviluppo si trovi in un altro Paese, con competenza estesa, da parte dell'AICS, alla Libia.

Articolo 4

Personale dell'Agenzia

Il personale AICS con competenza per la Libia opera secondo le seguenti condizioni:

- a) la Libia è responsabile della sicurezza del personale non libico, dei relativi coniugi, famiglie e persone a carico. In caso di crisi che potrebbe incidere sulla sicurezza dei cittadini stranieri in Libia, la Libia offre loro facilitazioni per il rimpatrio;
- b) l'Italia notifica alle Autorità libiche competenti i dipendenti dell'ufficio AICS non libici e non residenti in Libia titolari di passaporti diplomatici e di servizio ai fini della loro iscrizione nella lista diplomatica dell'Ambasciata d'Italia in Tripoli e ogni cambiamento relativo a tale lista, al fine di garantire a tale personale immunità, privilegi ed esenzioni previsti per gli agenti diplomatici. L'Italia notifica altresì alla Libia i dipendenti locali;
- c) i dipendenti con una specializzazione (con contratti internazionali) sono esentati dall'imposta sul reddito personale e su bonus e benefici che ricevono dall'Agenzia;
- d) i dipendenti dell'Agenzia assunti con contratti internazionali sono esentati dai dazi doganali per una sola volta all'anno relativamente ai beni importati di uso personale;
- e) i dipendenti dell'Agenzia che beneficiano del sistema previdenziale italiano non sono soggetti al sistema previdenziale libico, pertanto l'Agenzia non è ritenuta responsabile del versamento dei contributi che il datore di lavoro deve versare ai sensi della normativa sulla sicurezza sociale in vigore in Libia;
- f) i dipendenti con contratti locali, siano essi di nazionalità libica o di qualsiasi altra nazionalità accettata dalle autorità libiche, sono impiegati in conformità con le leggi e i regolamenti libici in materia di diritto del lavoro e sicurezza sociale, e sono soggetti al sistema fiscale libico;
- g) nello svolgimento delle loro funzioni, tutti i dipendenti di AICS devono rispettare le leggi e i regolamenti libici, a meno che non siano state concesse loro eccezioni speciali ai sensi del presente MoU o di qualsiasi altro accordo specifico.

Articolo 5

Disposizioni specifiche

1. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale dello Stato della Libia fornisce all'AICS tutta l'assistenza possibile e i documenti necessari per operare all'interno del territorio libico in conformità con il presente Memorandum.



2. L'AICS sarà esente da dazi e tasse, inclusi quelli per i materiali e le attrezzature importati per l'attuazione dei progetti di cooperazione allo sviluppo finanziati dal Governo della Repubblica Italiana.

Articolo 6

Ingresso, soggiorno e lavoro

Al fine di garantire lo svolgimento soddisfacente delle attività, ai dipendenti dell'AICS assunti con contratto internazionale, così come ai loro familiari, saranno garantiti i documenti e le autorizzazioni necessari per consentire loro di entrare e uscire senza ostacoli dal territorio libico in qualsiasi momento e di lavorare e risiedere nel territorio libico in conformità con la legislazione libica in materia.

Articolo 7

Coordinamento dei progetti in corso

Le Parti concordano di tenere riunioni semestrali per presentare e discutere lo stato di attuazione dei progetti in corso e di quelli pianificati come previsto nelle Note verbali annuali circa i progetti bilaterali di cooperazione tecnica concordati tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato della Libia. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Libia ha il diritto di presentare osservazioni.

Articolo 8

Responsabilità reciproca

1. Le Parti si impegnano ad attuare le disposizioni del presente Memorandum e a realizzare programmi, progetti e attività concordati in conformità con tali disposizioni e approvati attraverso le pertinenti Note verbali scambiate tra l'Ambasciata d'Italia e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale dello Stato della Libia.
2. Le Parti si impegnano a contribuire attraverso i loro sforzi alla lotta contro la corruzione con l'uso efficace delle risorse necessarie per lo sviluppo e per il corretto funzionamento della concorrenza. A tal fine, monitorano e adottano tutte le misure necessarie per evitare che, direttamente o indirettamente, per l'esecuzione delle attività di cooperazione o come ricompensa per la realizzazione delle stesse siano effettuati offerte o pagamenti o che da ciò derivino vantaggi.
3. La Libia è responsabile della sicurezza delle persone, dei materiali e dei beni connessi alle attività di cooperazione finanziate dall'Italia nel Paese, comprese quelle svolte da aziende private italiane e dalle Organizzazioni della società civile italiane che operano nell'ambito dei progetti gestiti dall'AICS.
4. In caso di impedimenti all'attuazione delle attività di cooperazione finanziate dall'Italia a causa di guerra, di calamità naturali, crisi sanitarie, disordini civili o comunque in qualsiasi caso di pericolo o condizioni non sicure per il personale espatriato, la Libia si adopera per



facilitare il rimpatrio degli impiegati non libici, delle loro famiglie e dei loro beni, in consultazione con l'Italia e collaborando per l'adozione di ogni facilitazione possibile a tal fine.

5. Al ricorrere delle condizioni previste dal comma precedente, la Libia non può considerare inadempiente – verso le proprie istituzioni o verso l'Agenzia esecutrice da essa stessa designata – il personale di nazionalità non libica che non si è recato sul luogo di lavoro sulla base delle istruzioni ricevute dall'Ambasciata d'Italia o dall'AICS. Quando possibile, le Parti devono consultarsi per l'adozione delle appropriate misure.
6. Il Governo libico fornisce a ciascuno dei siti dei progetti cartelloni esplicativi che identificano i contributi della Cooperazione Italiana allo Sviluppo.

Articolo 9

Trasparenza e protezione dei dati

1. L'Italia e la Libia, nei limiti previsti dal proprio diritto interno, si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni tecniche, amministrative, contabili, finanziarie o di altro tipo disponibili, pubblicate o inedite, comprese le mappe geografiche, per facilitare l'identificazione, la valutazione, la pianificazione e l'attuazione delle attività di cooperazione e facilitare il rispetto degli impegni reciproci stabiliti nel Memorandum e negli eventuali Accordi di attuazione.
2. Ciascuna Parte garantirà la protezione dei dati personali ricevuti dall'altra Parte per lo svolgimento delle attività di cooperazione previste dal presente Memorandum, impegnandosi a non trasferirli a soggetti terzi e, comunque, a non trattarli in modo incompatibile con le finalità definite senza il previo consenso scritto dell'altra Parte.

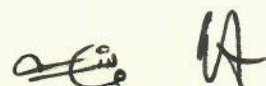
Articolo 10

Esperti in missione

1. In base alle esigenze dell'Ufficio AICS competente per la Libia e per l'attuazione o il monitoraggio dei progetti finanziati dall'Italia, l'Italia può inviare esperti in missioni di breve durata.
2. L'Italia notifica alla Libia, attraverso i canali diplomatici, la lista dei nominativi del personale della missione di breve durata, definendo i loro compiti e ogni cambiamento in tale lista.
3. La Libia concede a favore degli esperti in missione un visto non turistico multi-ingresso per l'intera durata della missione.
4. Agli esperti in missione di breve durata si applica un regime di tutele, immunità e privilegi equivalente a quello riconosciuto al personale dell'AICS notificato in lista diplomatica di cui all'art. 4 lettera b.

Articolo 11

Obblighi degli enti coinvolti nelle attività di cooperazione



1. In conformità con la legislazione applicabile, gli enti che partecipano per qualsiasi motivo alle attività elencate in questo Memorandum devono rispettare gli usi e le normative locali, nonché il diritto internazionale e i principi dei diritti umani.
2. Previa notifica all'Italia, la Libia può richiedere il ritiro del personale non libico, in caso di lavoro o comportamento ritenuto inadeguato.
3. Dopo aver informato la Libia, l'Italia può ritirare il proprio personale in qualsiasi momento.
4. Il Governo della Libia adotta tutte le misure necessarie per l'attuazione rapida ed efficace dell'assistenza fornita dal Governo della Repubblica Italiana.

Articolo 12

Emendamenti al Memorandum

Questo Memorandum può essere modificato attraverso lo scambio di Note verbali, che entrerà in vigore alla data della Nota di risposta recante l'accettazione delle modifiche proposte.

Articolo 13

Risoluzione delle controversie

Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o dall'attuazione del presente Memorandum sarà risolta amichevolmente attraverso consultazioni e negoziati diretti tra le Parti.

Articolo 14

Legge da applicare

Il presente Memorandum sarà attuato in conformità alla legislazione italiana e libica, nonché con il diritto internazionale applicabile, e per l'Italia, con gli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea.

Articolo 15

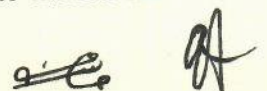
Articolo finanziario

Le spese derivanti dall'attuazione del presente Memorandum sono coperte dalle Parti in base alla disponibilità del loro bilancio ordinario senza alcun costo aggiuntivo.

Articolo 16

Punti di contatto ufficiali

Le Parti convengono di specificare i punti di contatto tra di loro per tutte le comunicazioni relative al contenuto o alla validità di questo Memorandum in modo che la Parte Libica sia



rappresentata dal Dipartimento di Cooperazione Internazionale del Ministero degli Affari Esteri, mentre la Parte Italiana sia rappresentata dall'Ambasciata d'Italia in Libia.

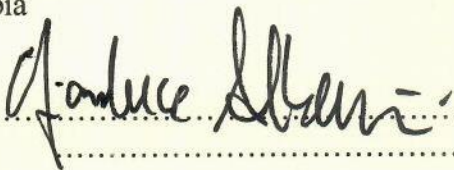
Articolo 17

Disposizioni finali

1. Il presente Memorandum entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le Parti si comunicano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle proprie procedure interne previste a tal fine. Le sue disposizioni si applicano a tutti i programmi e progetti come concordato dalle Note Verbali tra i due Governi.
2. Il presente Memorandum è valido per tre anni. Il Memorandum si rinnova automaticamente per successivi periodi di tre anni a meno che una delle Parti non notifichi all'altra, per iscritto e per via diplomatica, la sua volontà di terminare il Memorandum tre (3) mesi prima della sua data di scadenza.
3. Gli obblighi assunti dalle Parti ai sensi del presente Memorandum rimangono validi anche dopo la fine del Memorandum sino al ritiro del personale non libico e al trasferimento di fondi e proprietà appartenenti al Governo della Repubblica Italiana, alle Agenzie esecutive o a qualsiasi altro ente coinvolto nell'attuazione di questo Memorandum.

Questo Memorandum d'Intesa è stato firmato nella città di Tripoli in data 29/10/2011 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana ed araba, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana
Libia


.....
.....

Per il Governo dello Stato della



